

STATUTO

**AMAT ACCADEMIA MUSICA
ARTE TEATRO S.R.L.
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIENA SI VIALE TRENTO 6

Numero REA: SI - 208197

Codice fiscale: 92069370523

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-12-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO LETTERA "A" ALN 3112 DIRACCOLTA	
STATUTO	
TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
Art. 1) DENOMINAZIONE - 1. È costituita una società a	
responsabilità limitata, ai sensi del codice civile e del D.	
Lgs. n. 3 luglio 2017 n. 112 e s.m.i., con la denominazione	
sociale "AMAT ACCADEMIA MUSICA ARTE TEATRO S.R.L. IMPRESA	
SOCIALE", o in forma abbreviata "AMAT S.R.L. IMPRESA	
SOCIALE".	
2. La Società è un'impresa sociale con forma giuridica di	
società a responsabilità limitata, ed intende esercitare in	
via stabile e principale un'attività di impresa di interesse	
generale, senza scopo di lucro, per finalità civiche,	
solidaristiche e di utilità sociale, avente in particolare	
lo scopo di contribuire alla valorizzazione e	
all'arricchimento delle tradizioni musicali e culturali,	
anche attraverso processi innovativi, l'attività di	
innovazione, intesa come innovazione delle idee e delle	
prassi e soprattutto come innovazione tecnologica con	
la ricerca e lo sviluppo di progetti nel campo	
dell'applicazione delle nuove tecnologie (anche 4.0)	
alla musica, al teatro musicale e alla fruizione dello	
spettacolo dal vivo.	
Art. 2) SEDE - 1. La Società ha sede in Siena, all'indirizzo	
risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del	
Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle	

	disposizioni di attuazione del codice civile.	
	2. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune	
	potrà essere deciso dall'Organo Amministrativo e non	
	comporterà modifica dello statuto. L'Organo Amministrativo,	
	entro i due giorni dalla iscrizione nel Registro delle	
	Imprese della relativa decisione, darà notizia tramite	
	comunicazione da inviarsi al domicilio dei soci, come	
	definito all'art.5 del presente statuto, dell'intervenuto	
	trasferimento della sede sociale da esso operato ai sensi	
	del periodo che precede.	
	3. Con decisione dell'Organo Amministrativo la Società potrà	
	istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e	
	rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di	
	sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.	
	Art. 3) DURATA - La durata della Società è fissata fino a	
	tutto il 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).	
	Art. 4) ATTIVITÀ OGGETTO DELLA SOCIETÀ - 1. La società, per	
	il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale di cui sopra, senza scopo di lucro, ha per	
	oggetto lo svolgimento in via stabile e principale,	
	adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e	
	favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli	
	utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività di	
	impresa, delle seguenti attività, ex art. 2, d. lgs.	
	112/2017:	

	i)organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato, e delle attività	
	di interesse generale di cui all'art. 2 comma primo D. Lgs.	
	n. 112/2017;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	f)interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;	
	g) l'attività di innovazione, intesa come innovazione	
	delle idee e delle prassi e soprattutto come	
	innovazione tecnologica con la ricerca e lo sviluppo di	
	progetti nel campo dell'applicazione delle nuove	
	tecnologie (anche 4.0) alla musica, al teatro musicale	
	e alla fruizione dello spettacolo dal vivo.	
	2. In via indicativa e non esaustiva, la società può	
	pertanto svolgere le seguenti attività:	
	-tutelare, diffondere, valorizzare e promuovere l'arte e la	
	cultura in ogni loro forma, avendo come scopo in particolare	
	la più ampia divulgazione, la sensibilizzazione per i valori	
	artistici e culturali e l'educazione musicale della	

		collettività, in un'ottica di accessibilità ai contenuti e
		di inclusività sociale e culturale.
		-organizzare e realizzare corsi di formazione e
		perfezionamento per l'esercizio delle varie professioni nel
		settore dello spettacolo e dell'arte musicale;
		-allestire, direttamente, per conto o in collaborazione con
		altri enti di concerti, spettacoli teatrali, musicali,
		prodotti artistici e culturali audio o video, o in ogni
		altra forma legata alla musica, al teatro e alle arti, come
		concorsi, rassegne e quant'altro;
		-intrattenere rapporti privilegiati di convenzione,
		collaborazione e partenariato con le Istituzioni culturali e
		musicali, pubbliche e private, del territorio, in Italia e
		all'estero, compresi gli Enti Pubblici.
		-pubblicare e distribuire periodici, libri, testi, saggi,
		dispense, edizioni musicali, edizioni sonore e video, e
		qualsiasi altro strumento editoriale cartaceo o digitale;
		-promuovere e organizzare mostre, manifestazioni, seminari e
		convegni aventi ad oggetto le proprie finalità;
		-favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro
		negli ambiti di propria competenza;
		-favorire l'inserimento nel mondo del lavoro delle donne e
		delle categorie svantaggiate;
		-svolgere attività di comunicazione e marketing in proprio e
		per conto di terzi e attività di consulenza in ambito

	culturale;	
	-svolgere attività di consulenza per progettazione culturale;	
	-progettare e gestire in modo diretto e indiretto servizi	
	culturali, educativi e ricreativi collegati a quanto sopra;	
	-predisporre strutture e strumenti per le attività	
	culturali, da mettere a disposizione delle istituzioni	
	esistenti nel territorio ed eventualmente promuovere la	
	costituzione di nuove;	
	-promuovere uno stabile coordinamento con istituti operanti	
	nell'ambito della formazione allo scopo di definire ed	
	attuare strategie ed interventi di comune interesse ed	
	omogeneo indirizzo.	
	3. La Società si avvale delle seguenti azioni e strumenti:	
	a) organizzare e realizzare, in Italia e all'estero, in	
	proprio o con la collaborazione di altri organismi,	
	concerti, spettacoli musicali e teatrali, seminari,	
	incontri, dibattiti, conferenze, convegni, corsi di	
	formazione, aggiornamento, specializzazione o	
	qualificazione, scambi culturali, ricerche, consulenze,	
	sperimentazioni innovative, anche in base a collaborazioni e	
	commesse esterne, attinenti agli scopi sociali;	
	b) stipulare con enti pubblici e privati, sia in forma	
	individuale che aggregata, contratti, convenzioni, accordi	
	di programma e protocolli di intesa per la progettazione,	
	organizzazione e gestione delle attività di cui al punto	

	precedente;	
	c) progettare, organizzare e gestire, corsi e percorsi di	
	formazione d'intesa o per conto di imprese pubbliche e	
	private, quali ad esempio in via indicativa e non esaustiva,	
	imprese, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese	
	sociali, consorzi, federazioni, comitati, centri di ricerca,	
	centri universitari, scuole;	
	d) erogare e/o accettare borse di studio;	
	e) promuovere e sostenere attività formative attinenti	
	l'oggetto della società;	
	f) gestire per conto terzi attività a carattere culturale ed	
	economico e ogni altra iniziativa di enti locali, istituti,	
	università, atte ad agevolare il perseguimento degli scopi	
	sociali;	
	g) promuovere e realizzare attività di ricerca e di analisi	
	scientifica anche per conto terzi, inerenti a problematiche	
	riconducibili all'oggetto sociale di carattere formativo,	
	informativo, educativo, con strumenti propri o di terzi;	
	h) produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico,	
	tecnico, culturale, formativo, didattico, attraverso	
	stampati, radio, televisione, web e qualsiasi mezzo di	
	divulgazione, ivi compresi pubblicazioni di ogni genere e	
	tipo;	
	i) acquisire, realizzare e vendere pubblicità, stampati,	
	anche periodici, di materiale didattico, audiovisivi,	

	filmati ed altro materiale attinente allo scopo sociale.	
	Art. 5) DOMICILIO DEI SOCI - 1. Il domicilio dei soci, per	
	tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal	
	Registro delle Imprese.	
	2. È onere dei soci comunicare alla Società oltreché il	
	proprio indirizzo, anche il numero di telefax e l'indirizzo	
	e-mail. In mancanza, non sarà possibile l'utilizzazione nei	
	confronti del socio di tali forme di comunicazione. È sempre	
	onere dei soci comunicare, con dichiarazione sottoscritta	
	anche in forma digitale, all'Organo Amministrativo le	
	variazioni dei dati di cui sopra. In mancanza le	
	comunicazioni dirette al socio saranno validamente	
	effettuate secondo le risultanze del Registro delle Imprese	
	al quale i soci dovranno tempestivamente comunicare il	
	proprio indirizzo e le successive variazioni.	
	TITOLO II: CAPITALE - PARTECIPAZIONI - TITOLI DI DEBITO	
	Art. 6) CAPITALE - 1. Il capitale sociale è di Euro 10.002	
	(diecimiladue).	
	2. Il capitale sociale può essere aumentato con	
	deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi	
	conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli	
	altri fondi iscritti in bilancio, in quanto utilizzabili a	
	tal fine.	
	3. In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi	
	conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in	

		proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci
		che ne facciano contestuale richiesta all'atto della
		sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte
		dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci,
		sempre in proporzione alle partecipazioni possedute.
		4. Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice
		civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche
		mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal
		caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta
		il diritto di recesso.
		5. In caso di riduzione del capitale per perdite, la copia
		della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione
		patrimoniale della Società, con le eventuali osservazioni
		dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, non
		deve restare depositata nella sede della Società per almeno
		otto giorni prima dell'assemblea, ma sarà letta ed
		illustrata, eventualmente con le osservazioni dell'organo di
		controllo o del revisore se nominati, durante l'assemblea
		dei soci. Tuttavia, nel caso in cui non si sia operato il
		suddetto deposito nel ricordato termine, ciascun socio, che
		non si ritenga adeguatamente informato, potrà chiedere di
		rinvviare l'assemblea di non oltre cinque giorni.
		Art. 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI - 1. I crediti derivanti da
		finanziamenti dei soci alla società non sono produttivi di
		interessi salvo patto contrario, fermo restando il disposto

	dell'art. 3, secondo comma, lettera f) del D.Lgs. n.	
	112/2017; la società ha inoltre facoltà di raccogliere	
	risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con	
	obbligo di restituzione, il tutto in ottemperanza alle norme	
	di legge vigenti.	
	2. In caso di versamenti in conto capitale, le relative	
	somme potranno essere utilizzate per la copertura di	
	eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del	
	capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme	
	delibera assembleare.	
	Art. 8) CONFERIMENTI - 1. Sia in sede di costituzione della	
	Società, sia in sede di aumento del capitale sociale possono	
	essere conferiti in Società, oltre al denaro, tutti gli	
	elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica,	
	compresi gli obblighi assunti dal socio aventi ad oggetto la	
	prestazione di opera e di servizi a favore della Società,	
	con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli	
	2464 e 2465 del codice civile.	
	Art. 9) PARTECIPAZIONI - 1. Le partecipazioni dei soci	
	possono essere di diverso ammontare, e possono essere	
	determinate anche in misura non proporzionale ai	
	conferimenti, salvo il disposto del primo comma dell'art.	
	2464 del codice civile.	
	2. Salvo diversa convenzione, si presume che le	
	partecipazioni dei soci siano proporzionali ai conferimenti	

		effettuati.	
		3. In nessun caso la Società può acquistare o accettare in	
		garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o	
		fornire garanzie per il loro acquisto o la loro	
		sottoscrizione.	
		Art. 10) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - 1. Le	
		partecipazioni possono essere trasferite, in tutto o in	
		parte, per atto tra vivi; tuttavia, agli altri soci,	
		regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese, spetta il	
		diritto di prelazione per l'acquisto.	
		2. Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini	
		dell'applicazione del presente Articolo si intendono tutti	
		i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del	
		termine e quindi, oltre alla compravendita, la permuta, la	
		donazione, la dazione in pagamento, il conferimento in	
		società, la costituzione di rendita, la fusione, scissione e	
		cessione d'azienda da parte della società titolare della	
		quota sociale. Per l'esercizio del diritto di prelazione	
		valgono le seguenti disposizioni.	
		3. Il socio che intende, in tutto o in parte, cedere per	
		atto tra vivi la propria partecipazione dovrà comunicare la	
		propria decisione a mezzo lettera raccomandata all'organo	
		amministrativo, indicando: le generalità del potenziale	
		acquirente, il prezzo richiesto o il valore della quota o	
		dei diritti e le modalità di pagamento.	

	4. L'organo amministrativo, quanto prima e comunque entro	
	quindici giorni dal ricevimento della raccomandata,	
	comunicherà l'offerta agli altri soci.	
	5. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione	
	debbono comunicarlo all'organo amministrativo mediante	
	raccomandata A.R. da spedirsi a quest'ultimo entro 30	
	(trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte	
	dell'organo amministrativo.	
	6. La partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta	
	giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà	
	comunicato al socio offerente, a mezzo raccomandata da	
	inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di	
	cui al precedente punto, l'accettazione dell'offerta con	
	l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra	
	gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata	
	per il trasferimento.	
	7. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da	
	parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà	
	ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da	
	ciascuno di essi possedute, in modo da lasciare immutato il	
	preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.	
	8. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non	
	possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante	
	si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di	
	quei soci che, viceversa, intendono valersene.	

13 di 39

	In ogni caso il socio o colui che è legittimato	
	all'esercizio dei diritti sociali deve, prima di	
	esercitarli, produrre il proprio titolo di acquisto o di	
	legittimazione.	
	14. Le partecipazioni possono essere date in pegno o su di	
	esse può essere costituito il diritto di usufrutto solo con	
	il consenso di tutti i soci; in tal caso il socio dovrà	
	riservare per sé il diritto di voto; per il resto si applica	
	l'art. 2352 del codice civile.	
	Art. 11) TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA - 1. In caso di morte di	
	uno dei soci, la Società, con decisione dei soci adottata a	
	maggioranza assoluta del capitale sociale, entro 60	
	(sessanta) giorni dal decesso e non computandosi nel quorum	
	la partecipazione del socio deceduto, potrà scegliere se	
	liquidare la partecipazione agli eredi o legatari oppure se	
	continuare con gli stessi. Nel caso in cui tale ultima	
	decisione non sia adottata per qualsiasi ragione entro il	
	predetto termine, si farà luogo alla liquidazione della	
	partecipazione del socio defunto.	
	2. Qualora gli eredi o legatari siano più d'uno, dovranno	
	farsi rappresentare da un rappresentante comune, di	
	gradimento dei soci superstiti, nominato secondo le modalità	
	previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.3. Il	
	rimborso della partecipazione agli eredi o legatari del	
	socio defunto avverrà nel termine e con le modalità previste	

Transcendental:
Lorell
C. A. G. S.
Cush

	3. La comunicazione di recesso deve essere annotata senza	
	indugio a cura dell'organo amministrativo nel Registro delle	
	Imprese.	
	4. Il recesso ha effetto dalla data in cui la dichiarazione	
	di recesso è pervenuta presso la sede sociale. Non può	
	essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia,	
	se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se	
	è deliberato lo scioglimento della società.	
	Art. 13) ESCLUSIONE 1. Sono considerate ipotesi di	
	esclusione dalla società per giusta causa:	
	- il fallimento, l'interdizione e l'inabilitazione del	
	socio, la sua condanna ad una pena che importa	
	l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.	
	2. L'esclusione è stabilita con decisione dei soci adottata	
	a maggioranza assoluta del capitale sociale, non	
	computandosi nel quorum la quota del socio della cui	
	esclusione si tratta, ed ha effetto decorsi trenta giorni	
	dalla data della comunicazione, mediante raccomandata a.r.,	
	al socio escluso.	
	3. Entro questo termine il socio escluso può fare	
	opposizione promuovendo azione in sede giudiziaria;	
	l'opposizione ne sospende l'esecuzione.	
	4. Se la società è composta da due soci, l'esclusione potrà	
	essere ottenuta ricorrendo all'Autorità Giudiziaria.	
	Art. 14) TITOLI DI DEBITO - 1. La Società può emettere	

		titoli di debito, nel rispetto delle prescrizioni dell'art.
		2483 del codice civile, con deliberazione dell'assemblea dei
		soci adottata con il voto favorevole dei soci che
		rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale,
		verbalizzata da notaio ed iscritta nel Registro delle
		Imprese.
		2. La deliberazione di emissione dei titoli prevede le
		condizioni del prestito e le modalità del rimborso.
		TITOLO III: DECISIONI DEI SOCI
		Art. 15) COMPETENZA - Sono riservate alla competenza dei
		soci:
		a) l'approvazione del bilancio;
		b) la nomina degli amministratori, salvo eventuali diritti
		di nomina spettanti ai singoli soci ex art. 2468, comma 3
		del codice civile;
		c) la nomina dell'organo di controllo o del revisore nei
		casi previsti dall'art. 2477 del codice civile;
		d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
		e) la decisione di compiere operazioni che comportano una
		sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato
		nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei
		diritti dei soci;
		f) lo scioglimento della Società, la fissazione del numero
		dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
		g) l'emissione di titoli di debito;

	h) l'esclusione di un socio;	
	i) le altre materie riservate alla loro competenza dalla	
	legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o	
	sottoposte alla loro approvazione da uno o più	
	amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo del capitale sociale, fermo restando il rispetto dei	
	principi di cui all'art.2475 C.C. e di cui all'art. 2086	
	C.C.;	
	l) l'approvazione, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n.	
	112/2017, di regolamenti aziendali che prevedano adeguate	
	forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di	
	altri soggetti direttamente interessati alle loro attività e	
	nei quali siano specificati i diritti di informazione,	
	consultazione e partecipazione nelle attività della società	
	loro spettanti.	
	Ai sensi dell'art. 11, quarto comma, del D. Lgs. n.	
	112/2017, hanno diritto di partecipare all'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio, tramite un loro	
	rappresentante, senza diritto di voto i lavoratori e gli	
	utenti della società. I regolamenti di cui al successivo	
	art. 33) potranno disciplinare ulteriori casi e particolari	
	modalità di partecipazione da parte dei soggetti	
	sopraindicati.	
	Art. 16) FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI - 1. Le	
	decisioni dei soci possono essere adottate:	

	a) con il metodo assembleare;	
	b) mediante consultazione scritta;	
	c) sulla base del consenso espresso per scritto.	
	2. Con riferimento alle materie indicate sotto lettere d),	
	e), f), g), h) l) del precedente art. 16 del presente	
	statuto, oppure quando lo richiedano uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono	
	essere adottate mediante metodo assembleare.	
	Art. 17) ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE. 1. L'assemblea è	
	convocata dall'Amministratore Unico, dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore più	
	anziano nel caso di amministrazione affidata a più	
	amministratori mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai	
	soci, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese,	
	ed all'organo di controllo o al revisore, se nominati,	
	almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da	
	spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo	
	risultante dal Registro delle Imprese, ed all'organo di	
	controllo o al revisore, se nominati, almeno cinque giorni	
	prima dell'adunanza. L'assemblea deve essere convocata	
	dall'organo amministrativo anche quando ne facciano	
	richiesta motivata tanti soci che rappresentino almeno un	
	quinto (1/5) del capitale sociale, e nella domanda scritta	

	siano indicati gli argomenti da trattare.	
2.	Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il	
	luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da trattare.	
3.	L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori	
	dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.	
4.	In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è	
	validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa	
	partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli	
	amministratori, organo di controllo o revisore, se nominati,	
	sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone	
	alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la	
	validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori,	
	l'organo di controllo o il revisore, eventualmente assenti,	
	dovranno rilasciare una dichiarazione sottoscritta anche in	
	forma digitale di essere stati tempestivamente informati	
	della riunione e di non opporsi alla trattazione degli	
	argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli	
	atti della Società.	
5.	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere	
	convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la	
	convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del	
	codice civile.	

	dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i	
	risultati delle votazioni.	
	<u>COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA.</u> 13. L'Assemblea delibera, in	
	ogni caso, col voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale.	
	14. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate	
	maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	15. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno	
	che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso	
	non può essere adottato il voto segreto.	
	16. Le deliberazioni, prese in conformità della legge e	
	dello statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se	
	assenti o dissenzienti.	
	<u>VERBALIZZAZIONE.</u> 17. Le deliberazioni dell'Assemblea devono	
	constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal	
	segretario o dal notaio.	
	18. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche	
	in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale	
	rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità	
	e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per	
	allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su	
	richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti	
	all'ordine del giorno.	

	19. Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto le materie	
	di cui alle lettere d), e), f) e g) del precedente art. 16	
	deve essere redatto da un notaio.	
	Art. 18) CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO ESPRESSO PER	
	ISCRITTO - 1. Per «consultazione scritta» si intende il	
	procedimento avviato da uno o più soci oppure uno o più	
	amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione	
	scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma	
	digitale e inviata con qualsiasi mezzo, che consenta di	
	avere ricevuta, a tutti gli altri soci e ad amministratori,	
	organo di controllo o revisore, se nominati, una determinata	
	decisione risultante chiaramente dal documento inviato.	
	La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta	
	in calce alla proposta con la dicitura «favorevole» o	
	«contrario», le eventuali osservazioni a supporto del voto	
	espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma	
	digitale.	
	2. La decisione si intende adottata ove pervengano presso la	
	sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima	
	proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che	
	rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale,	
	salve le maggioranze più elevate richieste dal presente	
	statuto.	
	3. La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a	
	voto contrario.	

4. La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.	
5. Per «consenso espresso per iscritto» si intende il consenso di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale (salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto) su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura «favorevole» o «contrario», le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.	
6. La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.	
7. Ogni socio iscritto nel Registro delle Imprese, che non sia moroso nei confronti della Società ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, ha diritto di partecipare alle decisioni previste dall'art. 17 dello statuto sociale ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.	
8. L'Organo Amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i	

	soci, agli amministratori ed all'organo di controllo o al
	revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la
	decisione nel libro delle decisioni dei soci.
	9. Tutti i documenti del procedimento di consultazione
	scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso
	per iscritto debbono essere conservati dalla Società.
	Art. 19) AUDIO-VIDEO ASSEMBLEA - 1. È possibile tenere le
	riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò
	alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei
	relativi verbali:
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione
	e sottoscrizione del verbale;
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e
	proclamare i risultati della votazione;
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di
	verbalizzazione;
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o
	trasmettere documenti.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE	
Art. 20) ORGANO AMMINISTRATIVO 1. Ai sensi dell'art.2475	
C.C. la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto delle	
disposizioni di cui all'articolo 2086, secondo comma, C.C. e	
spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono	
le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto	
sociale.	
La Società è amministrata alternativamente:	
a) da un Amministratore Unico;	
b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo	
di due (2) ad un massimo di (5) membri, secondo quanto	
determinato dai soci in occasione della nomina;	
c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o	
disgiunti.	
2. Gli amministratori potranno essere anche non soci, durano	
in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni,	
o per quel tempo determinato che verrà stabilito dai soci	
all'atto della loro nomina, e sono rieleggibili. In caso di	
nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in	
ogni tempo e senza necessità di motivazione.	
I membri del Consiglio di Amministrazione saranno scelti e	
dovranno operare esclusivamente sulla base dei requisiti di	
onorabilità, indipendenza e professionalità.	
All'atto della candidatura o, come limite massimo, al	
momento dell'accettazione dell'incarico, gli Amministratori	

	dovranno presentare:	
	- curriculum vitae dal quale risultino le qualifiche e	
	l'attività formativa e professionale;	
	- la dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi	
	generali o speciali, o condizioni di incompatibilità o	
	conflitto di interessi, secondo quanto stabilito dal D.Lgs.	
	112/2017; anche tale autocertificazione va resa	
	all'accettazione, rinnovata ogni anno e allegata al bilancio	
	sociale.	
	In caso l'Amministratore abbia incarichi o collaborazioni	
	stabili in altre Società o Enti, sia pubblici che privati,	
	sia profit che non-profit, ancorché non confliggenti con	
	quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017, egli dovrà elencarle	
	in un prospetto apposito del suo curriculum professionale,	
	per ulteriore trasparenza nei confronti dell'Impresa Sociale;	
	- la dichiarazione di non essere stati sottoposti a misure	
	di prevenzione, e di non essere a conoscenza dell'esistenza	
	a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di	
	misure di prevenzione;	
	- la dichiarazione di insussistenza di conflitti di	
	interessi;	
	- la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e/o	
	che non vi sono procedimenti penali pendenti a proprio	
	carico.	
	Non possono essere nominati componenti dell'Organo	

	Amministrativo, e se nominati, decadono dall'ufficio:	
	- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.	
	2382 del Codice Civile;	
	- coloro che si trovano nelle condizioni di cui al D.Lgs.	
	112/2017.	
	3. Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli	
	rimasti in carica dovranno proporre ai soci di adottare la	
	decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali	
	scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro	
	nomina.	
	Art. 21) POTERI - 1. L'organo amministrativo, conformemente	
	alla sua struttura stabilita dai soci con la decisione di	
	nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione	
	ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di	
	compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale, che non siano dalla	
	legge o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza	
	della decisione dei soci.	
	In ogni caso, è dovere esclusivo degli amministratori	
	istituire un assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile adeguato alla natura e alle dimensioni	
	dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva	
	della sua crisi e della perdita della continuità aziendale,	
	nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e	
	l'attuazione di uno degli strumenti previsti	

	dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il	
	recupero della continuità aziendale.	
	2. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione,	
	questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e	
	con i limiti di cui all'art. 2381 Cod. Civ., ad un Comitato	
	Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad	
	uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il	
	Comitato Esecutivo ovvero l'Amministratore o gli	
	Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno	
	dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.	
	Agli Amministratori Delegati, nell'ambito dei poteri loro	
	attribuiti, spetterà la rappresentanza e la firma sociale.	
	Le cariche di Presidente e di Vice-Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione e quella di Amministratore Delegato non	
	sono fra loro incompatibili.	
	3. Nel caso di nomina di più Amministratori, i poteri di	
	amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere	
	attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via	
	disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno	
	essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via	
	congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto	
	di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di	
	amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti	
	agli amministratori in via congiunta.	

	4. L'organo amministrativo può nominare direttori, institori	
	o procuratori per il compimento di determinati atti o	
	categorie di atti, determinandone i poteri.	
	Art. 22) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - 1. Il Consiglio di	
	amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se	
	del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbiano già	
	provveduto i soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.	
	In ogni caso non possono assumere la presidenza del	
	Consiglio di Amministrazione rappresentanti degli enti di	
	cui all'art. 4, comma terzo del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i. .	
	2. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso	
	di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi	
	necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno	
	la metà dei membri o dall'organo di controllo o dal	
	revisore, se nominati.	
	3. L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata	
	a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di	
	urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due	
	giorni prima, della data fissata per la riunione a ciascun	
	membro del Consiglio ed all'organo di controllo o al	
	revisore, se nominati.	
	4. La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di	
	regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i	
	consiglieri in carica e l'organo di controllo o il revisore,	
	se nominati.	

	5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente	
	e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal	
	Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal	
	Consigliere più anziano d'età.	
	6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è	
	necessaria la presenza della maggioranza degli	
	Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza di voti dei presenti.	
	7. Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono	
	essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla	
	base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità	
	di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto	
	all'art. 19, commi da 2 a 9 del presente statuto, con le	
	seguenti precisazioni:	
	- ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla	
	persona degli amministratori;	
	- per la formazione della decisione degli amministratori è	
	necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi;	
	- le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel	
	libro delle decisioni degli amministratori.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno	
	tenersi anche mediante audio/video o audio collegamento dei	
	partecipanti secondo le modalità di cui all'articolo 20, in	
	quanto compatibili.	
	Art. 23) RAPPRESENTANZA LEGALE - 1. La firma e la legale	

	rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in	
	giudizio spettano:	
	- all'Amministratore Unico;	
	- in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al	
	Presidente od in caso di sua assenza o impedimento al	
	Vice-Presidente, e, se nominati, agli amministratori	
	delegati nei limiti della delega;	
	- nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri	
	congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli	
	stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri	
	di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati	
	loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.	
	2 - La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori,	
	agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri	
	determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.	
	Art. 24) RIMBORSO SPESE - 1. Agli amministratori spetta il	
	rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.	
	2. Per le suddette cariche i soci potranno determinare un	
	emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione del	
	rapporto che potrà essere garantita anche mediante la	
	stipula di idonea polizza assicurativa.	
	3. In ogni caso i compensi complessivamente previsti a	
	favore degli Amministratori, ivi compresi quelli a favore	
	degli Amministratori investiti di particolari incombenze,	
	non potranno essere superiori a quanto previsto dall'art. 3,	

	comma secondo, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i. .	
	TITOLO V: CONTROLLI	
	Art. 25) L'Organo di controllo è costituito da un Sindaco	
	Unico o da un Collegio Sindacale composto da tre membri	
	effettivi e da due supplenti, a scelta dei soci al momento	
	della decisione di nomina cui spetta il controllo di	
	gestione.	
	All'organo di controllo si applicano le disposizioni sul	
	collegio sindacale previste per le società per azioni, anche	
	per quanto attiene ai poteri.	
	La revisione legale dei conti può essere attribuita	
	all'organo di controllo o ad un revisore all'uopo nominato.	
	La nomina dell'organo di controllo o di un revisore è	
	obbligatoria qualora ricorrano i casi previsti dalla legge	
	mentre è facoltativa, su decisione dei soci, qualora non	
	ricorra un obbligo di legge.	
	Nei casi in cui la Società per obbligo di legge nomini un	
	organo di controllo a quest'ultimo spetta, oltre al	
	controllo di gestione, anche la revisione legale dei conti	
	qualora con decisione dei soci non sia contestualmente	
	nominato un revisore.	
	I componenti dell'organo di controllo devono avere i	
	requisiti di cui agli articoli 2397, comma secondo e 2399	
	del Codice Civile nonché essere in possesso dei requisiti di	
	onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per gli	

	amministratori dal precedente art. 21) del presente Statuto.	
	L'organo di controllo svolge tutti i compiti ad esso	
	spettanti ai sensi di legge e, in particolare, è investito	
	di tutte le competenze di cui all'art. 10 del D.Lgs. n.	
	112/2017 s.m.i. .	
	In ogni caso i compensi a favore dei Sindaci non potranno	
	essere superiori a quanto previsto dall'art. 3, comma	
	secondo, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i. .	
	Ricorrendo i presupposti di legge e, in particolare, quanto	
	previsto al comma quinto del citato art. 10 del D.Lgs. n.	
	112/2017 s.m.i., la revisione legale dei conti è esercitata	
	da un revisore legale o da una società di revisione legale	
	iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti	
	nell'apposito registro dei revisori legali.	
	Ai sensi dell'art. 11, comma quarto del D.Lgs. n. 112/2017 e	
	s.m.i., nel caso in cui la società superi due dei limiti	
	indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del Codice	
	Civile ridotti della metà, i lavoratori avranno diritto di	
	nominare un componente dell'organo di controllo.	
	TITOLO VI: BILANCIO ED UTILI	
	Art. 26) ESERCIZI SOCIALI - 1. Gli esercizi sociali	
	decorrono dal 1° (primo) gennaio e si chiudono al 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo	
	procede alla formazione del bilancio sociale a norma di	

		legge.
		3. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il
		termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio
		sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei
		limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma
		dell'art. 2364 del codice civile.
		4. La Società deve tenere il libro giornale e il libro degli
		inventari in conformità alle disposizioni del codice civile
		applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro
		delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda
		dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis
		o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.
		5. L'organo amministrativo provvede, inoltre, a redigere,
		depositare e pubblicare, con le modalità previste dalle
		vigenti norme in materia, il bilancio sociale, di cui
		all'art. 9, comma secondo del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i.,
		che dovrà essere presentato ai soci insieme al bilancio di
		esercizio per l'approvazione.
		Art. 27) UTILI - 1. Gli utili netti risultanti dal bilancio
		e gli avanzi di gestione, salva diversa destinazione
		prevista da inderogabili disposizioni di legge, sono
		destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad
		incremento del patrimonio.
		2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e
		avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a

	fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, Amministratori	
	ed altri componenti degli organi sociali.	
	3. Ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n. 112/2017, la Società può	
	destinare una quota non superiore al tre per cento degli	
	utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate	
	negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e	
	dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma terzo del	
	richiamato Decreto, nonchè dalla Fondazione Italia Sociale,	
	specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e	
	allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed	
	iniziative di varia natura, quali il finanziamento di	
	progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o	
	di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa	
	sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali	
	o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici	
	programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti	
	associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini	
	dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.	
	TITOLO VII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 28) SCIoglimento - 1. La Società si scioglie per	
	deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due	
	terzi (2/3) del capitale sociale, e per le altre cause di	
	scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile.	
	2. Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea	

	dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma	
	precedente, delibera su: il numero dei liquidatori e le	
	regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di	
	liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di	
	quelli cui spetta la rappresentanza della Società; i criteri	
	in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri	
	dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione	
	dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero anche di	
	singoli beni o diritti, o blocchi di essi, fatto salvo, in	
	ogni caso, quanto previsto dal D. Lgs. n. 112/2017; gli atti	
	necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
	compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli	
	rami, in funzione del miglior realizzo.	
	3. L'assemblea può sempre modificare, con la stessa	
	maggioranza di cui al primo comma, le deliberazioni di cui	
	al comma precedente. Terminata la liquidazione, il	
	patrimonio residuo sarà devoluto, con delibera	
	dell'assemblea dei soci, ad altri enti del Terzo settore	
	costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui	
	all'art. 16, comma primo, del citato D.Lgs. n. 112/2017 e	
	s.m.i. .	
	Art. 29) LIQUIDAZIONE - 1. Alla fase di liquidazione della	
	Società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e	
	seguenti del codice civile.	
	2. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta	

	l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.	
	3. La Società può in ogni momento revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci,	
	adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma	
	dell'articolo precedente, con gli effetti di cui all'art.	
	2487-ter del codice civile.	
	TITOLO VIII: DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art. 30) NOTIZIE SULLO SVOLGIMENTO DEGLI AFFARI - I soci che	
	non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere	
	dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari	
	sociali e di consultare, anche tramite professionisti di	
	loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Art. 31) COMUNICAZIONI - Le comunicazioni da effettuare	
	mediante raccomandata a.r. possono essere effettuate, in	
	forma equivalente, anche mediante raccomandata a mani	
	consegnata a soci, amministratori, organo di controllo,	
	revisore e liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi	
	per ricevuta.	
	Art. 32) - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI	
	ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITÀ - Ai sensi di	
	quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 112/2017 e	
	s.m.i., la Società, su proposta dell'organo amministrativo e	
	con delibera dell'assemblea dei soci, adotta uno o più	

